



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;

- CONSIDERATO** che, pur nelle more dell’emanazione dei Decreti applicativi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA** la Legge 12 gennaio 2015, n. 2;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare;
- VISTI** i fogli n. M_D E0012000 0136368 del 27 agosto 2015 e n. M_D E0012000 0166174 del 13 ottobre 2015 dello Stato Maggiore dell’Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per bandire il reclutamento, per il 2016, di complessivi 7.000 VFP 1 nell’Esercito;
- VISTO** il foglio n. M_D SSMD 0140610 del 12 ottobre 2015, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2016;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 –registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM,

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili

1. Per il 2016 è indetto il 1° bando per il reclutamento nell’Esercito di 1.750 VFP 1, di cui:
 - 1.702 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;
 - 12 per “muratore” (al termine della fase básica di formazione prevista per i VFP 1);
 - 12 per “meccanico di automezzi” (al termine della fase básica di formazione prevista per i VFP 1);
 - 12 per “elettricista” (al termine della fase básica di formazione prevista per i VFP 1);
 - 12 per “idraulico” (al termine della fase básica di formazione prevista per i VFP 1).
 Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2016.
 La domanda di partecipazione può essere presentata dal 4 novembre 2015 al 3 dicembre 2015, per i nati dal 3 dicembre 1990 al 3 dicembre 1997, estremi compresi;
2. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie previste dall’articolo 702 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di

Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

3. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalità specificata nel successivo articolo 4.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della Difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;
 - d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
 - f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
 - g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - h) aver tenuto condotta incensurabile;
 - i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

- l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.
2. E' possibile chiedere di partecipare per una sola delle tipologie di posti di cui all'articolo 1, comma 1.
3. I candidati che intendono accedere ai posti previsti per "muratore", "meccanico di automezzi", "elettricista" e "idraulico" devono possedere, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, anche i titoli indicati in appendice al presente bando.
4. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'età, fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.
I requisiti di cui al comma 3 dovranno essere anch'essi posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. Nell'ambito dell'iter di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all'articolo 1 del presente bando sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE), dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
 - a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) mediante carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'articolo 66, comma 8 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
 Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento –descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni– i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.

Art. 4**Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine perentorio di scadenza di presentazione fissato dall'articolo 1, comma 1.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
5. Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza, nonché del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo articolo 5.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della Difesa e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della Difesa circa le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei

requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:

- a) il cognome, il nome e il sesso;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) la residenza;
 - e) il possesso della cittadinanza italiana;
 - f) il godimento dei diritti civili e politici;
 - g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente all'indirizzo dell'istituto scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
 - h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo articolo 9;
 - i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 2;
 - j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
 - l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - m) di aver tenuto condotta incensurabile;
 - n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non più di 365 giorni dalla data di presentazione della domanda a una selezione psico-fisica, prevista nel corso di una procedura di reclutamento dell'Esercito;
 - p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.
- Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
- q) la richiesta di partecipazione per una delle tipologie di posti di cui all'articolo 1, comma 1;
 - r) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
 - s) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze Armate, segnalate in ordine di preferenza;
 - t) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio presso i Reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in ordine di preferenza;
 - u) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di paracadutisti dell'Esercito ovvero presso il Reggimento lagunari "Serenissima". In tal caso gli arruolandi potranno essere destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalle regioni segnalate, a unità di paracadutisti ovvero al Reggimento lagunari "Serenissima" sulla base delle esigenze pianificate dalla Forza Armata per ciascun blocco;
 - v) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all'estero;
 - w) l'eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
 - x) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

10. Con l'invio telematico della domanda con la modalità indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. I candidati che, convocati per l'incorporazione, non si presenteranno presso i Reggimenti addestrativi o che daranno le dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova domanda di partecipazione per il 2° bando per il reclutamento di VFP 1 nell'Esercito per il 2016.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione è suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della Difesa e in quello dell'Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 1, nonché eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata– all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica– all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente articolo 3, comma 4, lettera a).
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

Art. 6

Fasi del reclutamento

Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:

- a) inoltro delle domande secondo la modalità già specificata nell'articolo 4;
- b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del CSRNE, dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 fatta eccezione per quelli relativi:
 - all'idoneità psico-fisica e attitudinale e all'efficienza fisica;

- agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
- d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande;
- e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
- f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei titoli di merito di cui al successivo articolo 9 e formazione della relativa graduatoria unica;
- g) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata per:
 - lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le modalità riportate nell'appendice all'allegato A al presente bando;
 - l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale;
- h) formazione, da parte della commissione valutatrice, di cinque distinte graduatorie di merito –per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'articolo 1, comma 1– dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica;
- i) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
- j) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera i);
- k) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito;
- l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.

Art. 7 Esclusioni

1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande:
 - a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione;
 - b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell'articolo 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'articolo 3;
 - c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti.
2. Il CSRNE è delegato dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 1 e 3 nei limiti specificati dall'articolo 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo.
Lo stesso CSRNE provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione.
3. La commissione di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera b) provvederà a escludere i candidati giudicati:

- inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica;
 - positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM, anche se già incorporati. In quest'ultimo caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.
 5. Qualora in sede di accertamento dei contenuti delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande si riscontrino dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a essere esclusi, saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando.
 7. I candidati nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto –ai sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Art. 8

Commissioni

1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione valutatrice;
 - b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica;
 - c) commissione medica concorsuale unica di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
 - c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o convenzionato, membro;
 - d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, membro;
 - e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà insediata presso il Policlinico Militare di Roma o altra struttura indicata dalla Forza Armata. Essa sarà composta da:
 - a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membri;
 - c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

Art. 9

Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria

1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 10, la commissione valutatrice redige la

graduatoria di cui all'articolo 6, lettera f), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:

- a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado:
 - ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
 - distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
 - buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
 - sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
- b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
- c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b): punti 10;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b) e c):
 - con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
 - con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
 - con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
 - con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
- e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d):
 - con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
 - con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
 - con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
 - con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
- f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e):
 - con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
 - con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
 - con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
 - con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
- g) attestato di formazione professionale rilasciato –ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845– da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5;
- h) attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato “16 ore prima”: punti 1,5;
- i) maestro di sci: punti 4;
- j) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera i): punti 4;
- k) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere i) e j): punti 2,5;
- l) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e specialità): punti 2;
- m) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2;
- n) patente di guida civile:
 - categoria B: punti 1;
 - categoria BE: punti 1,5;
 - categoria C1/C: punti 2;
 - categoria C1E/CE: punti 2,5;
 - categoria D1/D: punti 3;
 - categoria D1E/DE: punti 3,5;
- o) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
- p) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri (si evidenzia che non costituiscono titolo di merito né la patente A ludica né qualunque altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati, rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri):

- brevetto B ovvero B/DR: punti 1;
 - 1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2;
 - 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3;
 - q) qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri:
 - operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1;
 - istruttore federale di 1° livello: punti 2;
 - r) corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare veterinario di Grosseto: punti 1;
 - s) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una sola lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al "Common European Framework of Reference for languages - CEFR" (si evidenzia che il livello A 1 non costituisce titolo di merito):
 - livello A 2: punti 0,5;
 - livello B 1: punti 1;
 - livello B 2: punti 1,5;
 - livello C 1 ovvero C 2: punti 2;
 - t) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2.
2. Ai candidati, in possesso dei titoli di merito di cui all'articolo 2, comma 3, che hanno effettuato un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di "muratore", "meccanico di automezzi", "elettricista", "idraulico", è attribuito per ogni anno di attività continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6.
 3. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
 4. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
 5. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d'età.
 6. La graduatoria dei candidati da ammettere agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica sarà pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa.

Art. 10

Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica

1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di efficienza fisica, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente articolo 9 entro il limite di 7.000 unità. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
 - a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica;
 - b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Forza Armata ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
 - c) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato.
 In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata– all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica– all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano.

A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente articolo 3, comma 4, lettera a), nonché della relativa documentazione probatoria.

La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento.

2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, la DGPM autorizzerà l'invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente articolo 9, presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale e dell'efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti disponibili.
3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:
 - a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dal reclutamento;
 - b) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito al precedente articolo 3, comma 4, lettera a);
 - c) se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero: copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
 - d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno– dei seguenti esami:
 - analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - emocromo completo;
 - glicemia;
 - creatininemia;
 - trigliceridemia;
 - colesterolemia;
 - bilirubinemia totale e frazionata;
 - gamma GT;
 - transaminasemia (GOT e GPT);
 - attestazione del gruppo sanguigno;
 - e) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita– dei seguenti esami:
 - markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - test intradermico Mantoux –ovvero test Quantiferon– per l'accertamento dell'eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace nelle due posizioni standard –anteriore/posteriore e latero/laterale– o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);

- f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita– dell’analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facoltà per l’Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l’incorporazione presso i Reggimenti addestrativi;
 - g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente all’allegato B al presente bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
 - h) se concorrenti di sesso femminile:
 - originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
 - originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo –in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)– rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a sette giorni precedenti la visita. La mancata o difforme presentazione di tale referto comporterà l’esclusione dal reclutamento.
4. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
- a) visita medica generale;
 - b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
 - c) visita oculistica;
 - d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - e) valutazione della personalità previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita psichiatrica;
 - f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica;
 - g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato.
- Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme –e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi)– ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.

5. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:

- a) dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso, da parte dei concorrenti, dei seguenti specifici requisiti:
 - 1) statura conforme alla normativa vigente;
 - 2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali;
 - 3) perdita uditiva:
 - monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
 - bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
 - monolaterale o bilaterale isolata ≤ 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e ≤ 35 dB a 250 – 4000 – 6000 – 8000 Hz;
- b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente;
- c) da patologie per le quali è prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 14, comma 3.

Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".

Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di uno degli accertamenti di cui al precedente comma 4, comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento.

Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza, o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l'esclusione sarà disposta per impossibilità di procedere all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando.

6. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso dell'idoneità psico-fisica.
7. I candidati saranno parimenti sottoposti:
 - a) alla verifica del possesso delle capacità attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1;
 - b) alle prove di efficienza fisica, secondo le modalità riportate nell'allegato A al presente bando. Il superamento delle prove potrà comportare l'attribuzione di un punteggio incrementale. Il mancato superamento anche di una sola di tali prove determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, senza procedere a ulteriori prove e/o accertamenti, l'esclusione dal concorso.

Il giudizio derivante dalle suddette valutazioni e prove è definitivo e sarà reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.

8. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneità, che comporterà l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica.
9. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto –ai sensi della normativa vigente– un contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
10. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame –da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it– corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale, per inidoneità alle prove di efficienza fisica, per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell'istante saranno considerate irricevibili.
11. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte della commissione medica concorsuale unica di appello.
Il giudizio riportato in quest'ultima sede è definitivo. Nel caso di confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento. In caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa commissione medica presso il Centro di Selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro di Selezione indicato dalla Forza Armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.
12. I candidati, già giudicati idonei da non più di 365 giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici devono, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
 - verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
 - visita medica generale conclusiva.

Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica giudicheranno idonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 4.

All'atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera d) –limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo– e lettere f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).

13. I candidati convocati presso i Centri di Selezione potranno essere chiamati, al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica, su base volontaria e nel rispetto dell'anonimato, a sottoporsi a ulteriori prove fisiche, non valutative, finalizzate a sperimentare nuove prove fisiche di selezione attualmente in fase di studio.

Art. 11

Approvazione e validità delle graduatorie

1. La commissione valutatrice, ricevuti i risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica, provvede a compilare cinque distinte graduatorie di merito –per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'articolo 1, comma 1– in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica. Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti e/o prove, verranno consegnate alla DGPM per l'approvazione con Decreto Dirigenziale.
2. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei per “muratore”, “meccanico di automezzi”, “elettricista”, “idraulico”, la DGPM provvederà a portare i posti non coperti in aumento a quelli previsti per i VFP 1 il cui incarico/specializzazione sarà assegnato/a dalla Forza Armata.
3. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.
4. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa –consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx– e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della Difesa e in quello dell'Esercito.

Art. 12

Procedura in caso di posti non coperti

In caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potrà incrementare i posti del 2° bando per il reclutamento di VFP 1 nell'Esercito per il 2016.

Art. 13

Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni

Ferma restando la previsione dell'articolo 12, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1 –previsti per i VFP 1 il cui incarico/specializzazione sarà assegnato/a dalla Forza Armata– eventualmente rimasti ancora vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie in corso di validità dei VFP 1 nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze Armate.

Art. 14**Ammissione alla ferma prefissata di un anno**

1. I candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno saranno convocati presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell'Esercito, sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 11 fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione agli interessati è effettuata con le modalità indicate nell'articolo 5 e contiene l'indicazione del Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l'ora di presentazione, nonché le modalità di produzione della certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni già effettuate in ambito civile e militare.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente all'allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura dell'Ente di incorporazione.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché –ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI– l'originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di incorporazione– di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all'allegato D al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con le modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
5. Ai sensi dell'articolo 978 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto per ciascun blocco.
6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione del blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all'articolo 11, che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari.
7. Entro 16 giorni dall'avvenuta incorporazione, i Reggimenti addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali, con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati.
8. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l'ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporazione.

Art. 15

Disposizioni di stato giuridico

1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'articolo 954 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo articolo 16 potrà essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

Art. 16

Possibilità e sviluppo di carriera

I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.

Art. 17

Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa

1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente articolo 15, comma 3, nei limiti indicati dall'articolo 2199 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa.
2. I criteri e le modalità per l'ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con Decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.

Art. 18

Benefici

1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa.

Art. 19

Disposizioni amministrative

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati potranno fruire, se disponibile, di:
 - vitto a spese del richiedente;

- alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa.
- 3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti addestrativi potranno, a domanda, fruire dell'alloggio presso tali Enti dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
- 4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini è attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di euro 50,00.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali:
 - a) i responsabili dei Centri di Selezione;
 - b) il responsabile della Sezione C3I del Comando Regione Militare Nord;
 - c) il presidente della commissione valutatrice;
 - d) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica;
 - e) il presidente della commissione medica concorsuale unica di appello;
 - f) il Coordinatore della 2^a Divisione della DGPM.

Art. 21

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 OTT. 2015



(Gen. D. c. (li) Paolo GEROMETTA)

AVVERTENZE GENERALI

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere acquisita:

- 1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e il sito internet del Ministero della Difesa;
- 2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:
 - dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.30;
 - dal lunedì al giovedì: dalle 14.45 alle 16.00.